

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E GEOLOGIA, RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IVI COMPRESA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI POTER AFFIDARE, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, ANCHE I SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, ASSISTENZA AL COLLAUDO E LIQUIDAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE NEL COMUNE DI TERRALBA” CIG 7990413965 CUP J15D11000400006

CHIARIMENTI FORNITI ALLA DATA DEL 03/03/2020

CHIARIMENTO N. 1

- Oggetto: Richiesta informazioni
- Messaggio: Buongiorno, avendo ricevuto l'invito alla partecipazione della gara, si richiede la possibilità di partecipazione come mandante all'interno di un RTP.

Risposta

In esito a quanto richiesto, premesso che la procedura è aperta a tutti gli iscritti alla piattaforma e non ad invito, si richiama integralmente il disciplinare di gara ed in particolare il punto 5) rubricato “SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE”.

CHIARIMENTO N. 2

- Oggetto: Giovane professionista
- Messaggio: Buonasera, chiedo conferma che il giovane professionista possa essere sia un ingegnere (come indicato nel disciplinare) che un architetto.

Risposta

In esito a quanto richiesto, si richiama di seguito la disposizione normativa di riferimento, cui fa cenno lo stesso disciplinare di gara:

Art. 4. Requisiti dei raggruppamenti temporanei

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'[articolo 48 del codice](#), per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'[articolo 46, comma 1, lettera e\) del codice](#) i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Per quanto sopra, il riferimento al “giovane **ingegnere**” contenuto a pag. 14 del disciplinare di gara deve ascriversi ad un mero refuso, per cui la risposta al quesito posto è affermativa in ordine alla possibilità di partecipazione al gruppo di lavoro, in qualità di giovane professionista, anche di un **architetto** (*abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione...*).

CHIARIMENTO N. 3

Oggetto: Professionista CAM

Messaggio: Buonasera, vorrei sapere se il professionista accreditato secondo la norma ISO/IEC 17024 di cui ai criteri premianti per i CAM deve essere necessariamente un componente dell'RTP oppure può essere un consulente esterno all'RTP, seppur personalmente individuato già dalla gara.

Risposta

In esito a quanto richiesto, si richiamano le seguenti disposizioni della legge di gara:

- punto 16 lett. c) del disciplinare di gara

c. Con riferimento al criterio premiante relativo ai CAM di cui al d.m. 11 ottobre 2017 indicato al punto 18.1 lett. C: la presenza nel gruppo di lavoro di un professionista accreditato dagli Organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente.

- punto 18.1) del disciplinare di gara ed in particolare la tabella dei criteri discrezionali e tabellari di valutazione dell'offerta tecnica

E	criteri premianti di cui al d.m. 11 ottobre 2017 (cam) “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”		
	<i>criteri di valutazione</i>	<i>Punti colonna D</i>	<i>punti colonna T</i>
	Capacità tecnica dei progettisti con riferimento alle “ <i>specifiche tecniche premianti</i> ” di cui al punto 2.6.1 del DM 11/10/2017 : “presenza nel gruppo di lavoro di un professionista accreditato dagli Organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente”	...	2
TOTALE PUNTI		...	2

Per quanto previsto nelle richiamate disposizioni, il Professionista accreditato deve essere parte del gruppo di lavoro -dovendo il relativo contributo essere costantemente disponibile nell’esplicazione delle prestazioni complessivamente oggetto dell’affidamento- ma non essendo espressamente richiesto che sia parte del raggruppamento, la risposta al quesito è nel senso che, con riferimento specifico al caso ivi prospettato, è ammessa anche la figura del consulente esterno.

CHIARIMENTO N. 4

Oggetto: QUESITO

Messaggio: salve, in riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se il contributo ANAC pagato in data 17/10/2019, antecedente alla data di sospensione della procedura stessa, sia tuttora valido, anche perché, nella presente procedura, non è stato modificato il CIG
si resta in attesa di cortese e urgente riscontro

Risposta

In esito a quanto richiesto si conferma la validità del contributo già versato.

CHIARIMENTO N. 5

Oggetto: Quesiti

Messaggio

In merito alla gara in oggetto si pongono i seguenti quesiti:

- Giovane professionista: a pg. 13 del Disciplinare si richiede la presenza di un "giovane professionista", mentre a pg. 14 si richiede la presenza di un "giovane ingegnere". Si chiede di chiarire tale divergenza.
- a pg. 35 del Disciplinare, nei criteri di giudizio si trova la seguente indicazione. "Capacità tecnica dei progettisti con riferimento alle “specifiche tecniche premianti” di cui al punto 2.6.1 del DM 11/10/2017: “presenza nel gruppo di lavoro di un professionista accreditato dagli Organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente”. Si chiede conferma di tale richiesta specifica. In altre gare espletata all'interno del circuito SardegnaCAT, tale richiesta è stata poi indicata come un refuso.

Risposta

In esito a quanto richiesto, con riferimento al quesito di cui al punto a), si richiama quanto indicato nel chiarimento N. 2.

Con riferimento al quesito di cui al punto b), si premette innanzitutto che l'indicazione non è frutto di alcun rifiuto. La richiesta presenza del professionista accreditato nel gruppo di lavoro non è obbligatoria ma eventuale nella misura in cui si voglia beneficiare del punteggio associato al criterio premiante.